



Direzione Commerciale e Marketing
Area Metering

Capitolato speciale d'appalto

Fornitura di 120.000 contatori d'acqua fredda
con portata nominale pari a 1,5 o 2,5 m³/h
approvati nella classe metrologica C
e predisposti alla telelettura

Febbraio 2007

SOMMARIO

CAPO I – OGGETTO DELL'APPALTO E NORME GENERALI	3
ART. 1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 2. IMPORTO A BASE DI GARA	3
ART. 3. DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA.....	4
ART. 4. CAUZIONE DEFINITIVA	4
ART. 5. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	5
ART. 6. REQUISITI DI AMMISSIONE (BUSTA A)	6
ART. 7. CAMPIONATURA (BUSTA B1).....	8
ART. 8. OFFERTA TECNICA (BUSTA B2).....	9
ART. 9. OFFERTA ECONOMICA. GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI (BUSTA C).....	10
ART. 10. PROVE SUI CAMPIONI DELLA BUSTA B1	10
ART. 11. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE.....	14
ART. 12. PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.....	15
ART. 13. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	18
ART. 14. PAGAMENTI	20
ART. 15. LOTTI DI FORNITURA E MODALITÀ DI CONSEGNA	21
ART. 16. TEMPI DI CONSEGNA. PENALI PER RITARDO.....	22
ART. 17. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.....	22
ART. 18. SUBAPPALTO.....	24
ART. 19. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	25
ART. 20. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	26
ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI AQP.....	26
ART. 22. CONTROVERSIE.....	28
CAPO II – VERIFICHE, CONTROLLI, COLLAUDI E GARANZIE	29
ART. 23. PIANO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PRIME CEE. VERIFICHE PRESSO L'APPALTATORE	29
ART. 24. CONTROLLI ALLA CONSEGNA.....	29
ART. 25. GENERALITÀ SUI COLLAUDI.....	30
ART. 26. COLLAUDO METROLOGICO.....	31
ART. 27. COLLAUDO TECNICO	32
ART. 28. GARANZIA DI MANUTENZIONE	34
ART. 29. GARANZIA DEI CONTATORI IN ESERCIZIO	34
CAPO III – SPECIFICHE TECNICHE	35
ART. 30. TIPOLOGIA, PORTATA NOMINALE E CLASSE METROLOGICA.....	35
ART. 31. DIMENSIONI	35
ART. 32. RACCORDI, DADI E GUARNIZIONI	36
ART. 33. PRESSIONE E TEMPERATURA DI SERVIZIO.....	37
ART. 34. ANNO DI FABBRICAZIONE	37
ART. 35. VERIFICA PRIMA CEE. SIGILLATURA	37
ART. 36. REQUISITI MINIMI DI TARATURA	37
ART. 37. MATERIALI, CASSA, QUADRANTE ED OROLOGERIA	38
ART. 38. ISCRIZIONI E MARCHI	39
ART. 39. PERSONALIZZAZIONI.....	39
ART. 40. IMBALLAGGIO.....	40

CAPO I – Oggetto dell'appalto e norme generali

Art. 1. Oggetto e durata dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di **n. 120.000 contatori** d'acqua fredda per uso idropotabile, del tipo a turbina, di lunghezza senza raccordi pari a 190 mm e filettatura di attacco del contatore pari a 1", con portata nominale Q_N pari a 1,5 o 2,5 m³/h, predisposti alla telelettura ed approvati nella classe metrologica C in posizione orizzontale conformemente alla Direttiva 75/33/CEE (di seguito i "contatori"). I contatori devono essere completi di raccordi, dadi e guarnizioni.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto (di seguito "Capitolato"), si farà riferimento a quanto disposto dalla Direttiva 75/33/CEE del 17 dicembre 1974 (di seguito la "Direttiva CEE"), dal D.P.R. 23 agosto 1982 n. 854, dalla Circolare ministeriale 2 dicembre 1978 n. 102, dal Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174, e dalle normative in vigore all'atto della richiesta d'offerta. Il significato dei simboli Q_{MIN} , Q_T , Q_N e Q_{MAX} adottati nel presente Capitolato è coincidente con le definizioni di cui al Titolo I dell'Allegato alla Direttiva CEE.
3. Le specifiche tecniche richieste (costruttive, tecnologiche e metrologiche) per i contatori oggetto della fornitura sono indicate nel CAPO III del presente Capitolato.
4. L'appalto ha durata di **24 mesi** a partire dalla data di aggiudicazione.

Art. 2. Importo a base di gara

1. L'importo a base di gara è pari ad **Euro 3.360.000 (tremilioni-trecentosessantamila/00) al netto dell'IVA**.
2. L'importo offerto dalle Ditte concorrenti per la fornitura in oggetto si intende comprensivo di: spese generali, utili d'impresa, spese per il trasporto e lo scarico dei contatori sino ai magazzini di Acquedotto Pugliese SpA (di seguito "AQP"), per i requisiti di taratura di cui all'Art. 36, per le personalizzazioni di cui all'Art. 39, nonché per ogni eventuale altro onere derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto alle condizioni del presente appalto. Nel prezzo suddetto si intendono compensati anche quegli oneri e costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l'esecuzione della fornitura, sia dalla gestione amministrativa dell'appalto.
3. Sono altresì a carico della Ditta appaltatrice le spese per i collaudi di cui al Capo II del presente Capitolato.
4. Il compenso dovuto all'Appaltatore per l'espletamento della fornitura resta fisso ed invariabile durante tutta la durata dell'appalto a meno che in tale periodo sulla base dei dati di cui all'art. 7 comma 4 lettera c e comma 5 del D.Lgs 163/06 non si verifichi un aumento o una diminuzione del costo del materiale e della manodopera tale da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. In tal caso a decorrere dal secondo anno di validità del contratto

L'Appaltatore e la stazione appaltante possono richiedere una revisione del prezzo medesimo. Ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile, detta revisione può essere accordata solo per la differenza che eccede il decimo.

5. AQP può esercitare la facoltà di chiedere alla ditta appaltatrice, che ha l'obbligo di accettare alle medesime condizioni contrattuali, un aumento o una diminuzione della fornitura oggetto dell'appalto, fino alla concorrenza di 1/5 dell'ammontare (art. 11 RD n. 244/1923 e 120 RD n. 827/1924).
6. AQP può richiedere durante lo svolgimento un aumento o una diminuzione delle quantità contrattuali fino alla concorrenza di 2/5 ferme le altre condizioni contrattuali (art. 120 RD n. 827/1924). In questo caso, AQP può prevedere una estensione della durata dell'appalto di cui all'Art. 1 comma 4 sino ad un massimo di 6 mesi.
7. L'aumento della prestazione o la diminuzione entro i limiti di cui al comma precedente deve risultare da atto aggiuntivo al contratto dal quale deve risultare l'eventuale estensione della durata dell'appalto nonché le ragioni e gli ampliamenti delle prestazioni richieste da AQP ed accettate dalla ditta appaltatrice e qualunque altra variazione si ritenga di introdurre a seguito di accordi tra le parti.

Art. 3. Dichiarazione di conoscenza

1. La sottoscrizione del presente Capitolato, come previsto nell'Art. 6 comma 5, costituisce, da parte della Ditta, dichiarazione di:
 - a) Aver approfondito ogni circostanza, generale e particolare, che possa, a suo giudizio, influire, anche in via indiretta, circa la convenienza di assumere la fornitura in oggetto.
 - b) Aver tenuto presente tutte le norme di legge in vigore che possono avere attinenza ed influenza con l'oggetto dell'appalto, per ogni conseguente effetto, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e dei prezzi offerti.
 - c) Aver preso visione e di aver accettato incondizionatamente tutte le clausole indicate nel presente Capitolato.

Art. 4. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare entro i termini previsti da AQP con apposita richiesta, o, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, una cauzione definitiva per tutta la durata della fornitura da presentarsi al momento della stipula del contratto.
2. La cauzione definitiva, è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della fornitura, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore di idoneo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente al termine del periodo indicato nel successivo comma 6; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. La cauzione dovrà avere validità ed efficacia per l'intera durata del contratto più sei mesi salvo eventuali reclami, vertenze o inadempienze contrattuali. In tali casi la cauzione definitiva rimarrà vincolata fino alla definizione delle predette ipotesi.
7. Allo svincolo della cauzione si procederà in ogni caso dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti al contratto e non risultino pendenze verso AQP ed i suoi aventi causa.
8. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di prelazione di AQP, che si riserva la facoltà di sospendere la restituzione della cauzione, in mancanza di altre somme disponibili, qualora, su segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro o degli Enti previdenziali e assicurativi, l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi di legge.
9. In conseguenza di quanto sopra, l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa verso AQP per la ritardata restituzione del deposito cauzionale.
10. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
11. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 5. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 162/06 l'importo della cauzione di cui all'Art. 4 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.

2. In caso di associazione temporanea d'impresa di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al precedente comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di avvalimento, ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 6. Requisiti di ammissione (Busta A)

1. Per essere ammesse all'appalto le Ditte concorrenti devono presentare la documentazione di cui ai successivi commi 2, 4 e 5, sottoscritta da parte del proprio legale rappresentante.
2. Dichiarazione con la quale il concorrente attesta:
 - a) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all' art. 38 comma 1 del D. Lgs n. 163/06.
 - b) l'iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'allegato XI A del D. Lgs. n. 163/06, completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari.
 - c) l'assenza di forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, con altro concorrente partecipante alla gara ai sensi dell'articolo 34 comma 2 del D. Lgs. n. 163/06.
 - d) di aver effettuato nell'ultimo triennio 2003-2004-2005 forniture di contatori d'acqua realizzando un fatturato complessivo non inferiore al 100 % dell'importo a base di gara.

Tale dichiarazione **dovrà includere** un elenco di forniture di contatori d'acqua in detto triennio che comprovi il possesso del requisito richiesto. Per ogni fornitura di tale elenco vanno indicati la data, il numero e i modelli di contatori, l'importo contrattuale ed il cliente.

- e) la conformità di tutte le parti dei contatori oggetto della presente fornitura destinate a venire in contatto con l'acqua potabile alle disposizioni della Circolare ministeriale 2 dicembre 1978 n. 102 e del Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174.
 - f) la provenienza e la qualità della materia prima utilizzata (ottone, metalli in genere, materie plastiche, ecc.), lo stabilimento o gli stabilimenti di produzione e lavorazione di tutti i componenti dei contatori oggetto dell'appalto, nonché lo stabilimento o gli stabilimenti di assemblaggio e taratura dei contatori offerti.
3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 2 vanno rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in

alternativa, allegando fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Tali dichiarazioni devono riguardare specificatamente, a pena di esclusione, i singoli punti indicati; esse possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo e, in caso di dichiarazione non veritiera, comportano l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

4. Certificazione di prodotto relativa ai contatori offerti oppure certificazione di sistema di qualità (UNI EN ISO 9001: 2000) della Ditta concorrente, rilasciate da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della serie di norme UNI CEI EN 45000.
5. Capitolato speciale d'appalto sottoscritto firmato per accettazione in ogni sua pagina.
6. Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/06 di importo pari al 2,0 % (due percento) dell'importo a base di gara (**Euro 67.200**), da costituirsi mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 358/93, avente validità per almeno **180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte**, recante le seguenti clausole:
 - a) Rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
 - b) Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) Operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un Istituto bancario o di una Compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fidejussioni, contenente l'impegno a rilasciare alla Ditta concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva a favore della Stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria.

7. Ricevuta di pagamento del contributo di Euro 80 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato ad Aut. Contr. Pubbl. - Via di Ripetta 246, 00186 Roma. Nella causale di versamento deve essere riportato **esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il numero CIG indicato nell'intestazione del bando di gara.**
8. Nel caso di Associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E.:
 - a) i contatori offerti devono avere la medesima "denominazione" di modello approvato CEE da un organismo di metrologia legale dell'Unione Europea.
 - b) la documentazione di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo deve essere prodotta da tutte le imprese associate.
 - c) la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 6 deve essere costituita con un unico atto, nel quale vanno indicate tutte le imprese raggruppate o consorziate.
 - d) i requisiti di cui al precedente comma 2 lettera d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e, in particolare, dall'impresa capogruppo nella misura minima del 40 % dei valori indicati e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10 %

dei valori indicati; in ogni caso i requisiti richiesti alle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti per l'impresa singola.

9. Nel caso di Associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. **non ancora costituiti formalmente**, unitamente alla documentazione richiesta deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, che indichi:
 - a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
 - c) le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale della fornitura che ciascuna impresa deve eseguire.
10. Nel caso di Associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. **già costituiti**, unitamente alla documentazione richiesta deve essere presentata la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui ai precedenti punti sub a), sub b) e sub c) del comma 9.
11. Tutti gli adempimenti che precedono, sono richiesti a pena di esclusione dalla gara.

Art. 7. Campionatura (Busta B1)

1. Le Ditte concorrenti dovranno presentare contestualmente all'offerta il seguente materiale:
 - a) Copia del certificato integrale di approvazione di modello CEE e della documentazione grafica allegata dei contatori offerti, in conformità alle prescrizioni del Titolo V dell'Allegato alla Direttiva CEE. Tale certificato dovrà includere eventuali "varianti" successive alla approvazione originaria di modello CEE, se tali varianti si riferiscono alle caratteristiche costruttive, tecnologiche o metrologiche dei contatori offerti.
 - b) Dieci (10) esemplari dei contatori offerti, aventi le medesime caratteristiche costruttive, tecnologiche e metrologiche dei contatori oggetto della presente fornitura; non è richiesto che i dieci esemplari presentati rispettino le personalizzazioni (incisioni sulla cassa, matricola) di cui all'Art. 39.
 - c) Per i dieci esemplari di contatori di cui al precedente punto sub b) copia della distinta di verifica prima CEE e rapporti di taratura riportanti i risultati degli errori alle diverse portate di prova, firmati dall'Ispettore Metrico che ha eseguito la verifica o dal Responsabile aziendale in caso di autocertificazione; in quest'ultimo caso deve essere allegata anche una copia del Provvedimento di delega della verifica prima CEE al fabbricante da parte dell'ente competente in materia di metrologia legale; tale provvedimento deve essere completo di Regolamento ed allegati tecnici.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1 sub a) e c) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente. Nel caso di Associazioni temporanee,

consorzi occasionali e G.E.I.E. tale documentazione deve essere prodotta in copia unica sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate.

3. Nel caso in cui la documentazione di cui al precedente comma 1 sub a) sia in lingua diversa dall'italiano, essa va corredata da traduzione in lingua italiana, resa conforme da un traduttore abilitato.
4. Il materiale di cui al precedente comma 1 dovrà essere inserito in un plico sigillato (Busta B1).
5. Il materiale della Busta B1 verrà utilizzato per l'esecuzione delle prove di cui all'Art. 10, i cui risultati concorreranno alla valutazione dell'offerta come indicato nell'Art. 13, ove non si applichino i motivi di esclusione di cui all'Art. 11.
6. Il materiale di cui al presente articolo non verrà restituito alle Ditte concorrenti.

Art. 8. Offerta tecnica (Busta B2)

1. Le Ditte concorrenti dovranno presentare contestualmente all'offerta il seguente materiale:
 - a) Relazione tecnica, redatta in lingua italiana, nella quale vengano dettagliate e descritte le specifiche tecniche costruttive, tecnologiche e metrologiche dei contatori offerti, in relazione a quanto richiesto nel presente Capitolato, indicando eventuali elementi migliorativi, anche ai fini dell'assegnazione del punteggio P_F per gli elementi "tecnici e costruttivi" dei contatori offerti di cui all'Art. 13 comma 8. Tale relazione dovrà descrivere le caratteristiche tecniche del sistema di lanciainpulsivi (tra cui: tipologia di sensore, possibilità di registrazione del flusso inverso, influenza di campi magnetici statici, risoluzioni di conteggio, alimentazione, allarmi) compatibile con il modello di contatore offerto. In particolare, la relazione tecnica dovrà indicare il gruppo di pressione del modello di contatore offerto ai sensi del secondo comma dell'art. 3.4 dell'Allegato alla Direttiva CEE, nonché il volume ciclico del contatore espresso in giri/Litro o in Litri/giro.
 - b) Un (1) esemplare del contatore offerto avente le medesime caratteristiche costruttive, tecnologiche e metrologiche dei contatori oggetto della presente fornitura; tale contatore deve rispettare le personalizzazioni (incisioni sulla cassa, codice matricola) di cui all'Art. 39. Le Ditte concorrenti potranno – se lo ritengono opportuno – presentare altri contatori (fino ad un massimo di altri due esemplari) che presentino modalità differenti di esecuzione delle personalizzazioni (ubicazione delle iscrizioni, dimensione dei caratteri, ecc.), sempre in conformità alle prescrizioni di cui all'Art. 39. Resta inteso che in ogni caso il prezzo offerto dalla Ditta concorrente resta invariato ed AQP si riserva di scegliere la personalizzazione tra quelle presentate in caso di aggiudicazione della gara.
 - c) Per il campione presentato – o per i campioni presentati – copia della distinta di verifica prima CEE e rapporti di taratura riportanti i risultati degli errori alle diverse portate di prova, firmati dall'Ispettore Metrico che ha eseguito la verifica o dal Responsabile aziendale in caso di autocertificazione.

2. La relazione tecnica di cui al precedente comma 1 sub a) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente. Nel caso di Associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. tale documentazione deve essere prodotta in copia unica sottoscritta dai rappresentati legali di tutte le imprese associate.
3. Il materiale di cui al precedente comma 1 dovrà essere inserito in un plico sigillato (Busta B2).
4. Il materiale della Busta B2 verrà utilizzato dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta come previsto nell'Art. 13 comma 8, ove non si applichino i motivi di esclusione di cui all'Art. 11.
5. Il materiale di cui al presente articolo non verrà restituito alle Ditte concorrenti.

Art. 9. Offerta economica. Giustificazioni dei prezzi (Busta C)

1. L'offerta economica, redatta in lingua italiana ed inserita in una busta sigillata (Busta C), deve indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo offerto per ogni contatore.
2. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per questa società.
3. L'offerta deve essere sottoscritta per esteso dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e deve contenere l'esatta indicazione del luogo e della data di nascita della persona o delle persone che l'hanno firmata. Si precisa che in caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di un procuratore speciale, deve essere allegata la relativa procura.
4. Nel caso di Associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. **non ancora costituiti formalmente**: l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese di cui al comma 9 dell'Art. 6.
5. Nel caso di Associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. **già costituiti** l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
6. Nelle busta C contenente l'offerta economica devono essere inserite altresì le giustificazioni dei prezzi di cui all'art. 86 comma 5 del D. Lgs 163/06. Il bando precisa le modalità di presentazione delle giustificazioni.

Art. 10. Prove sui campioni della busta B1

1. La busta B1 di cui all'Art. 7 delle Ditte concorrenti i cui requisiti di ammissione rispettino le condizioni di cui all'Art. 6, verrà inviata ad un laboratorio di taratura per contatori d'acqua autorizzato ad eseguire approvazioni di modello CEE, ai sensi della Direttiva CEE. Tale laboratorio verrà individuato da AQP a suo insindacabile giudizio.
2. Il laboratorio verificherà preliminarmente che i modelli CEE dei contatori presentati dalla Ditte concorrenti soddisfino i requisiti di cui al Capo III del presente Capitolato (dimensioni esterne, portata nominale e classe metrologica, pressione massima di esercizio, sigillatura CEE), ad eccezione delle personalizzazioni di cui all'Art. 39. Se tale verifica ha esito positivo il laboratorio procederà all'esecuzione delle prove di seguito specificate; se ha esito negativo la Ditta concorrente verrà esclusa dalla gara e non si procederà per essa all'esecuzione delle prove di seguito specificate.

3. Sui campioni presentati da ciascuna Ditta concorrente verranno eseguite le seguenti prove, nell'ordine indicato:
 - a) **Prova 1:** Esecuzione delle prove di tenuta.
 - b) **Prova 2:** Determinazione delle perdite di pressione di cui all'art. 5.2.4 sub 3) dell'Allegato alla Direttiva CEE.
 - c) **Prova 3:** Determinazione della portata di avviamento (o soglia di mobilità).
 - d) **Prova 4:** Determinazione della curva di errore iniziale dei contatori.
 - e) **Prova 5:** Determinazione della curva di errore dopo prova ad usura continua della durata di 100 ore con portata pari a 3.000 litri per ora [L/h].
 - f) **Prova 6 (da eseguirsi solo per i contatori a trasmissione magnetica):** Prova di disaccoppiamento della turbina.
 - g) **Prova 7:** Verifica di conformità delle caratteristiche tecnologiche e costruttive al certificato di approvazione di modello CEE.
4. Nel presente Capitolato con il termine "arrotondamento" alla "n^{ma}" cifra decimale si intende che essa è arrotondata per eccesso se la "(n+1)^{ma}" cifra decimale è maggiore o uguale di 5, per difetto in caso contrario.
5. Preliminarmente alle prove di cui al presente articolo il laboratorio sottoporrà tutti i contatori ad un "rodaggio" eseguito alla portata di 1.000 L/h ($\pm 5\%$) della durata di 5 ore ($\pm 5\%$), e ciò al solo fine di migliorare la ripetibilità delle apparecchiature senza usarle.
6. La **Prova 1** verrà condotta dal laboratorio su 5 contatori tra i 10 del campione con le modalità di cui all'art. 5.2.4 sub 1) dell'Allegato alla Direttiva CEE.
7. La **Prova 2** verrà condotta dal laboratorio su ciascuno dei 10 contatori del campione al fine di rilevare la caduta di pressione $\Delta p_{\max,k}$ di ciascun contatore k^{mo} ($k = 1, 2, \dots, 10$) alla portata Q_{\max} del modello di contatore offerto. Se il modello offerto ha portata Q_N pari a 2,5 m³/h il laboratorio rileverà altresì per ciascun contatore il valore di caduta di pressione Δp_k alla portata di 3.000 L/h. AQP determinerà la media aritmetica $\overline{\Delta p}_{\max}$ dei valori $\Delta p_{\max,k}$ e la media aritmetica $\overline{\Delta p}$ dei valori Δp_k . Tali valori medi espressi in bar saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
8. La **Prova 3** verrà condotta dal laboratorio su 5 contatori tra i 10 del campione al fine di rilevare la portata di avviamento q_k , espressa in L/h. Dei valori q_k rilevati dal laboratorio, AQP calcolerà la media aritmetica \bar{q} arrotondata alla seconda cifra decimale.
9. Per ciascuna delle **Prove 4 e 5**, la curva di errore verrà individuata determinando, per ciascuno dei 10 contatori del campione, gli errori $\varepsilon_{k,j}$ ai seguenti valori di portata di prova Q_j ($j = 1, 2, \dots, 6$).

j	1	2	3	4	5	6
Q_j [L/h]	15	25	40	120	450	1.500

Le portate di prova Q_j potranno differire da quelle indicate, con un tolleranza di +5 % per le portate di 15 e 25 L/h, -5 % per la portata di 1.500 L/h e ± 5 % per le restanti portate.

L'errore ε_{kz} è relativo al contatore k^{mo} ($k = 1, 2, \dots, 10$) alla j^{ma} portata di prova Q_j ($j = 1, 2, \dots, 6$) durante la Prova z^{ma} ($z = 4$ per la curva iniziale dopo rodaggio, $z = 5$ per la curva dopo usura). Ciascuno degli errori ε_{kz} rappresenta il valore medio degli errori rilevati dal laboratorio, che viene determinato da AQP come specificato nel comma successivo.

10. Per ogni contatore e per ognuna delle **Prove 4 e 5**, il laboratorio eseguirà due volte la prova a ciascuna delle portate Q_j . Per ciascuna delle Prove 4 e 5, per ognuno dei dieci contatori e per le sei portate di prova Q_j , i valori degli errori ε_{kz} saranno, pertanto, determinati da AQP come medie aritmetiche dei due errori rilevati dal laboratorio, espresse in percentuale con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
11. Con riferimento alle **Prove 4 e 5**, dopo aver determinato i valori di ε_{kz} come indicato nel precedente comma, AQP determinerà: (i) per ciascun contatore k^{mo} la media aritmetica SM_k delle differenze degli errori tra le curve alle Prove 4 e 5; (ii) per i 10 contatori del campione il valore assoluto SM della media aritmetica dei valori di SM_k :

$$(i) \quad SM_k = \frac{\sum_{j=1}^6 (\varepsilon_{kj4} - \varepsilon_{kj5})}{6} \quad (\text{per ogni } k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);$$

$$(ii) \quad SM = \left| \frac{\sum_{k=1}^{10} SM_k}{10} \right|$$

Pertanto, per ciascuna Ditta concorrente AQP determinerà un valore di SM . Tale parametro è un indicatore dello scostamento medio tra le curve di errore iniziali e quelle dopo usura (SM cresce all'aumentare dello scostamento medio). I valori di SM_k ed SM sono espressi in percentuale con arrotondamento alla sesta cifra decimale.

12. Sempre con riferimento alle **Prove 4 e 5** ed agli errori ε_{kz} AQP determinerà inoltre: (iii) per ciascun contatore k^{mo} la media aritmetica SA_k dei quadrati delle differenze degli errori tra le curve alle Prove 4 e 5; (iv) per i 10 contatori del campione la media aritmetica SA dei valori SA_k :

$$(iii) \quad SA_k = \frac{\sum_{j=1}^6 (\varepsilon_{kj4} - \varepsilon_{kj5})^2}{6} \quad (\text{per ogni } k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);$$

$$(iv) \quad SA = \frac{\sum_{k=1}^{10} SA_k}{10}$$

Pertanto, per ciascuna Ditta concorrente AQP determinerà un valore di SA . Tale parametro è un indicatore dello scostamento assoluto tra le curve di errore iniziali quelle dopo usura (SA cresce all'aumentare dello scostamento assoluto). I valori di SA_k ed SA sono espressi in percentuale con arrotondamento alla sesta cifra decimale.

13. Con riferimento alla sola **Prova 5** ed ai relativi errori ε_{kj5} , AQP determinerà altresì:
(v) per ciascun contatore k^{mo} la varianza σ_k^2 degli errori di tale curva alle sei portate di prova Q_j ($j = 1, 2, \dots, 6$); (vi) per i 10 contatori del campione la media aritmetica AM dei valori σ_k^2 :

$$(v) \quad \sigma_k^2 = \frac{\sum_{j=1}^6 (\varepsilon_{kj5} - \bar{\varepsilon}_k)^2}{6} \quad \text{in cui: } \bar{\varepsilon}_k = \frac{\sum_{j=1}^6 \varepsilon_{kj5}}{6} \quad (\text{per ogni } k = 1, 2, 3, \dots, 10);$$

$$(vi) \quad AM = \frac{\sum_{k=1}^{10} \sigma_k^2}{10}$$

Pertanto, per ciascuna Ditta concorrente AQP determinerà un valore di AM . Tale parametro è un indicatore dell'accuratezza di misura del modello offerto (AM si riduce al crescere dell'accuratezza di misura). I valori di AM , nonché quelli $\bar{\varepsilon}_k$ e σ_k^2 , sono espressi in percentuale con arrotondamento alla sesta cifra decimale.

14. La **Prova 6**, verrà eseguita su 5 contatori dei 10 della campionatura solo per le Ditte concorrenti che offrono contatori a trasmissione magnetica. Per ciascuno di tali contatori il laboratorio rileverà la portata di disaccoppiamento della turbina Q_D espressa in m³/h. La prova verrà eseguita con apertura istantanea della valvola di erogazione idrica del banco di prova.
15. La **Prova 7** verrà eseguita dal laboratorio su 2 dei 10 del campione. Tali contatori verranno dissigillati e smontati al fine di verificarne la conformità delle caratteristiche tecnologiche e costruttive a quelle riportate nel certificato di approvazione di modello CEE, ed alle specifiche tecniche del presente Capitolato.
16. Per ogni Ditta concorrente, il laboratorio che ha eseguito le prove di cui al presente articolo redigerà una relazione riportando i dati da esso rilevati, che verranno utilizzati dalla Commissione giudicatrice per la determinazione degli errori ε_{kj4} e ε_{kj5} e dei parametri $\bar{\Delta p}$, $\bar{\Delta p}_{max}$, \bar{q} , SA , SM , AM e Q_D (per contatori a trasmissione magnetica), per l'eventuale esclusione delle offerte come previsto nell'Art. 11, e per la valutazione delle offerte come disciplinato nell'Art. 13.
17. Le relazioni del laboratorio, unitamente al materiale di cui alle buste B1, verranno inviate ad AQP in un plico che potrà essere aperto dalla Commissione giudicatrice solo in fase di valutazione dell'offerta.
18. Né AQP né le Ditte concorrenti avranno facoltà di assistere alle prove di cui al presente articolo.

Art. 11. Motivi di esclusione delle offerte

1. Saranno escluse dalla gara le offerte:
 - a) Pervenute oltre il termine perentorio fissato nel bando di gara.
 - b) Ove le buste A, B1, B2 e C non risultino all'interno di un unico plico, ciascuna sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo e siglate sui lembi di chiusura.
 - c) Ove le buste A, B1, B2 e C non siano complete di tutto il materiale e la documentazione elencata rispettivamente negli Art. 6, Art. 7, Art. 8 e Art. 9.
 - d) Non corredate di tutti i documenti richiesti o corredate di documenti incompleti, irregolari o non in corso di validità.
2. Sono altresì escluse dalla gara le offerte ove, in relazione agli esiti delle prove di cui all'Art. 10, si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
 - a) La **Prova 1** (prova di tenuta) non ha esito positivo per ciascuno dei contatori sottoposti alla prova.
 - b) Con riferimento alla **Prova 2** la caduta di pressione media $\bar{\Delta p}_{\max}$ alla portata massima Q_{\max} del modello di contatore offerto è maggiore di quella riportata nel certificato di approvazione di modello CEE, con una tolleranza del 10 % rispetto al valore massimo di cui a tale certificato.
 - c) Con riferimento alla **Prova 3** il valore medio \bar{q} della portata di avviamento è maggiore di 8,0 Litri per ora.
 - d) Gli errori ε_{kj4} di cui alla **Prova 4**, espressi in valore assoluto, non rispettano quelli massimi riportati nella seguente tabella, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3.

Q_j [L/h]	15	25	≥ 40
ε_{kj4}	8 %	6 %	3 %

- e) Gli errori ε_{kj5} di cui alla **Prova 5**, espressi in valore assoluto, non rispettano quelli massimi riportati nella seguente tabella, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3.

Q_j [L/h]	15	25	≥ 40
ε_{kj5}	10 %	7,5 %	4 %

- f) Le variazioni di errore $\varepsilon_{kj4} - \varepsilon_{kj5}$ tra la **Prova 4** e la **Prova 5**, espresse in valore assoluto, non rispettano i valori massimi riportati nella seguente tabella, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3.

Q_j [L/h]	15	25	≥ 40
$\varepsilon_{kj4} - \varepsilon_{kj5}$	6 %	4,5 %	3 %

- g) Con riferimento alla **Prova 6** per i contatori a trasmissione magnetica, uno o più dei valori Q_D è inferiore a 1,2 volte la Q_{MAX} del modello di contatore offerto.
- h) La **Prova 7** non ha esito positivo.
3. Con riferimento ai valori assoluti dei 60 errori ε_{kj4} , dei 60 errori ε_{kj5} , e delle 60 variazioni di errore $\varepsilon_{kj4} - \varepsilon_{kj5}$, determinati a seguito delle Prove 4 e 5 come previsto nell'Art. 10 commi 9 e 10, è ammesso che sino ad un massimo di 5 di tali valori eccedano quelli massimi indicati nelle relative tabelle di cui al precedente comma 2 sub d), sub e) e sub f), purché gli scarti rispetto ai valori massimi ivi indicati siano non maggiori di 2,0 %.
4. Sono inoltre escluse dalla gara le offerte ove l'esemplare di contatore – o tutti gli esemplari, qualora la Ditta concorrente presenti più di un esemplare – della busta B2 non sia identico a quelli della busta B1, a meno delle personalizzazioni di cui all'Art. 39.
5. Nel caso in cui l'esemplare di contatore – o tutti gli esemplari, qualora la Ditta concorrente presenti più di un esemplare – della busta B2 abbia “personalizzazioni” non conformi con quanto richiesto nell'Art. 39 del presente Capitolato, la Commissione giudicatrice di cui all'Art. 12 stabilirà se escludere dalla gara l'offerta.

Art. 12. Procedimento di aggiudicazione

1. La gara verrà aggiudicata seguendo il procedimento di seguito specificato.
2. La prima seduta della Commissione giudicatrice sarà pubblica e avrà luogo nel giorno e all'ora che saranno successivamente comunicati ai soggetti partecipanti alla gara.
3. Dichiarata aperta tale seduta, la Commissione procederà alla verifica della regolarità dei plichi escludendo dalla gara i concorrenti in caso di constatata irregolarità. Indi, nella stessa seduta, la Commissione procederà alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni contenuti nella **busta A**. Saranno ammessi alla gara i concorrenti che risulteranno in regola, avendo compiuto adempimenti rigorosamente conformi a tutto quanto richiesto dal bando e dal presente Capitolato.
4. Conclusa detta fase, per i concorrenti ammessi alla gara il Presidente della Commissione provvederà contestualmente a:
 - a) Sorteggiare, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006, un numero pari al 10 % dei concorrenti ammessi, arrotondato all'unità superiore, ai quali verrà richiesto di comprovare il possesso dei **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica** nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 5.

Il responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 71/2000, si riserva di provvedere ad effettuare il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica anche nei riguardi dei concorrenti non sorteggiati.

- b) Rimettere le **buste B1** di tutti i concorrenti ammessi alla gara al responsabile del procedimento di gara che le invierà ad un laboratorio di taratura per contatori d'acqua autorizzato ad eseguire approvazioni di modello CEE, ai sensi della direttiva CEE. Tale laboratorio eseguirà le prove di cui all'Art. 10.
5. Ai concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti la richiesta verrà inoltrata tramite fax inviato al numero indicato dal concorrente nella documentazione di gara. La richiesta è inviata comunque, nella stessa data, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. Entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, i concorrenti dovranno far pervenire alla Direzione Approvvigionamenti e Contratti, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, la seguente documentazione:
- a) certificati rilasciati dalla committenza attestanti l'espletamento delle forniture negli anni 2003-2004-2005, dichiarati ed autocertificati dal concorrente, contenenti i dati e le notizie richiesti dal bando di gara e dall'Art. 6 comma 2 lettera d) del presente Capitolato;
- b) per le società di capitali: copia dei bilanci, riclassificati in base alla normativa europea, recepite nell'ordinamento italiano (art. 2423 e seguenti del Codice Civile), corredati dalle note integrative e dalle relative note di deposito presso il registro delle imprese riguardanti gli anni 2003-2004-2005; per ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: copie delle dichiarazioni annuali IVA oppure Modello Unico corredate dalle relative ricevute di presentazione all'Agenzia delle entrate riguardanti gli anni 2003-2004-2005.
- c) un documento sottoscritto dal legale rappresentante che indichi la ripartizione della cifra d'affari e la sua quota parte per la fornitura di cui al presente Capitolato. Nel caso in cui la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione, il predetto documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. n. 445/2000, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, dal legale rappresentante.
6. La Commissione si riunirà nella seconda seduta pubblica nel giorno e l'ora stabiliti in occasione della prima seduta pubblica per esaminare la documentazione prodotta dai concorrenti individuati per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. Nel giorno prestabilito, la Commissione, in seduta pubblica, procederà ad escludere dalla gara:
- a) i concorrenti che non avranno presentato la documentazione richiesta nel prefissato termine perentorio;
- b) i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei prescritti requisiti.
- Nei confronti di detti soggetti si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs 163/2006.
7. Successivamente, ricevute le relazioni di prova, nonché il materiale di cui alle **buste B1**, dal laboratorio di cui al precedente comma 4 lettera a), il Responsabile del procedimento di gara provvederà a convocare la Commissione giudicatrice alla quale consegnerà detto materiale.

8. Per i concorrenti ammessi al prosieguo delle operazioni di gara dopo la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, preso atto delle **relazioni del laboratorio di taratura** provvederà alla determinazione degli errori ε_{kj4} e ε_{kj5} e dei parametri $\bar{\Delta p}_{\max}$, \bar{q} , e Q_D (per contatori a trasmissione magnetica). La Commissione provvederà pertanto ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali si verificano le condizioni di cui all'Art. 11 comma 2 del presente Capitolato, fatto salvo quanto previsto nel comma 3 dello stesso articolo. Indi, sempre in seduta riservata, la Commissione provvederà ad aprire le **buste B2** dei concorrenti rimasti in gara, escludendo quelli per i quali si verificano le condizioni di cui all'Art. 11 comma 4 o comma 5. La Commissione provvederà quindi a verificare e valutare le offerte tecniche proposte, assegnando i voti W relativi al fattore "elementi tecnici e costruttivi" di cui all'Art. 13 comma 8 e determinando i parametri SA , SM , AM e $\bar{\Delta p}$ di cui all'Art. 10. La Commissione passerà quindi a determinare i punteggi P_B , P_C , P_D , P_E e P_F attribuiti all'offerta tecnica con le modalità indicate all'Art. 13.
9. Successivamente, in seduta pubblica, previa informativa alle Ditte concorrenti, la Commissione, data lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, procederà all'apertura delle **buste C** contenenti le offerte economiche e ne determinerà i punteggi P_A secondo la formula prefissata all'Art. 13 comma 3. Quindi la Commissione provvederà ad effettuare la somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica con i punteggi relativi all'offerta economica.
10. Dopodichè la Commissione procederà a verificare ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/06 se l'offerta classificatasi al primo posto, ed eventualmente anche quelle successive alla prima, devono essere sottoposte a giudizio di congruità in quanto i rispettivi punteggi relativi al prezzo (P_A) ed all'offerta tecnica ($P_B+P_C+P_D+P_E+P_F$) sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti. Ove si dovesse verificare tale eventualità il Presidente della Commissione sospenderà la seduta di gara e trasmetterà al responsabile del procedimento di gara le giustificazioni dei prezzi prodotte dai concorrenti perché siano sottoposte a valutazione.
11. Acquisite i predetti giustificativi dei prezzi, il responsabile del procedimento di gara provocherà attraverso provvedimenti dell'organo competente della società, la costituzione di un nucleo tecnico-valutativo che provvederà ad esperire il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse applicando la procedura descritta all'art. 88 del D.Lgs. 163/06. La verifica avverrà iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento in quanto in base all'esame degli elementi forniti risulterà nel suo complesso inaffidabile, si procederà alla stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata. In presenza di due o più offerte aventi lo stesso punteggio P_{TOT} la verifica avverrà contemporaneamente.
12. A termine di tale verifica sarà redatto apposito verbale che sarà inviato per il tramite del responsabile del procedimento di gara, al Presidente della Commissione giudicatrice il quale in seduta pubblica previa comunicazione alle imprese concorrenti dopo aver dato lettura del contenuto del predetto verbale dichiarerà l'esclusione delle offerte che in base a quanto indicato dallo stesso verbale sono state giudicate anormalmente basse e quindi non affidabili.

13. Dopo di che, la Commissione redigerà la graduatoria finale delle offerte, in ordine decrescente di punteggio totale P_{TOT} di cui all'Art. 13 comma 2.
14. L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al d.P.R. n. 252 del 1998;
 - b) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996;
 - c) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.
15. L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente comma 14 lettera c), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi.
16. Ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica da parte dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente secondo classificato in graduatoria, qualora tali requisiti non siano stati già comprovati nel corso del procedimento, nonché dei requisiti di ordine generale relativamente all'aggiudicatario.

Art. 13. Modalità di valutazione dell'offerta

1. L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/06, sulla base di una pluralità di elementi da applicarsi congiuntamente, che di seguito si specificano:
 - a) Prezzo offerto (P_A) Peso ponderale .. 50
 - b) Conservazione assoluta caratteristiche metrologiche (P_B) Peso ponderale .. 14
 - c) Conservazione media caratteristiche metrologiche (P_C) Peso ponderale .. 10
 - d) Accuratezza di misura (P_D) Peso ponderale .. 10
 - e) Caduta di pressione (P_E) Peso ponderale 6
 - f) Elementi tecnici e costruttivi (P_F) Peso ponderale .. 10
2. L'appalto verrà aggiudicato alla Ditta concorrente che avrà conseguito il valore maggiore del punteggio totale P_{TOT} :
$$P_{TOT} = P_A + P_B + P_C + P_D + P_E + P_F$$
I punteggi P_A , P_B , P_C , P_D , P_E e P_F avranno valori compresi tra 0 ed il relativo Peso ponderale di cui al precedente comma 1, con arrotondamento alla terza cifra decimale.
3. Per il fattore "Prezzo offerto" il punteggio P_A sarà determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_A = 50 \cdot \frac{P_{\min}}{P_i}$$

in cui:

P_A : punteggio “Prezzo offerto” assegnato alla Ditta concorrente i^{ma} ;

P_i : prezzo offerto dalla Ditta concorrente i^{ma} ;

P_{\min} : prezzo minimo offerto tra le Ditte concorrenti.

4. Per il fattore “Conservazione metrologia assoluta” il punteggio P_B sarà determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_B = 14 \cdot \frac{SA_{\min}}{SA_i}$$

in cui:

P_B : punteggio “Conservazione metrologia assoluta” assegnato alla Ditta concorrente i^{ma} ;

SA_i : valore di “SA” della Ditta concorrente i^{ma} , di cui all'Art. 10 comma 12;

SA_{\min} : minimo tra i valori “SA_i” delle Ditte concorrenti.

5. Per il fattore “Conservazione metrologia media” il punteggio P_C sarà determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_C = 10 \cdot \frac{SM_{\min}}{SM_i}$$

in cui:

P_C : punteggio “Conservazione metrologia media” assegnato alla Ditta concorrente i^{ma} ;

SM_i : valore di “SM” della Ditta concorrente i^{ma} , di cui all'Art. 10 comma 11;

SM_{\min} : minimo tra i valori “SM_i” delle Ditte concorrenti.

6. Per il fattore “Accuratezza di misura” il punteggio P_D sarà determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_D = 10 \cdot \frac{AM_{\min}}{AM_i}$$

in cui:

P_D : punteggio “Accuratezza di misura” assegnato alla Ditta concorrente i^{ma} ;

AM_i : valore di “AM” della Ditta concorrente i^{ma} , di cui all'Art. 10 comma 13;

AM_{\min} : minimo tra i valori “AM_i” delle Ditte concorrenti.

7. Per il fattore “Caduta di pressione” il punteggio P_E sarà determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_E = 6 \cdot \frac{\overline{\Delta p}_{\min}}{\Delta p_i}$$

in cui:

- P_E : punteggio “Caduta di pressione” assegnato alla Ditta concorrente i^{ma} ;
 $\overline{\Delta p}_i$: valore di “ $\overline{\Delta p}$ ” della Ditta concorrente i^{ma} , di cui all’Art. 10 comma 7;
 $\overline{\Delta p}_{min}$: minimo tra i valori “ $\overline{\Delta p}_i$ ” delle Ditte concorrenti.

8. Il fattore “Elementi tecnici e costruttivi” sarà valutato dalla Commissione giudicatrice tenendo conto delle caratteristiche tecniche e costruttive dei contatori offerti. Gli elementi che verranno valutati includono:
- Caratteristiche del sistema di emissione di impulsi, in relazione alle applicazioni di telelettura;
 - Materiali e caratteristiche meccaniche del contatore (cassa, camera di misura, sistema di rotazione, trasmissione e regolazione, orologeria), anche in relazione alla resistenza e all’affidabilità, nonché alla facilità di utilizzo e manutenzione;
 - Caratteristiche del quadrante, del dispositivo indicatore, delle personalizzazioni di cui all’Art. 39, anche in relazione alla durabilità ed alla semplicità di lettura.

Ciascun commissario attribuirà un voto V compreso tra 0 e 10 al fattore “Elementi tecnici e costruttivi”. Dei voti assegnati verrà eseguita la media aritmetica \overline{V} arrotondata alla terza cifra decimale.

Il punteggio P_F sarà determinato mediante l’applicazione della seguente formula:

$$P_F = 10 \cdot \frac{\overline{V}_i}{\overline{V}_{max}}$$

- P_F : punteggio “Elementi tecnici e costruttivi” assegnato alla Ditta concorrente i^{ma} ;
 \overline{V}_i : valore di “ \overline{V} ” della Ditta concorrente i^{ma} ;
 \overline{V}_{max} : massimo tra i valori “ \overline{V}_i ” delle Ditte concorrenti.

Art. 14. Pagamenti

- Il pagamento di ogni lotto di contatori, così come definito nel successivo Art. 15, sarà effettuato a seguito della consegna completa del lotto e solo dopo l’ultimazione degli eventuali collaudi di cui al CAPO II.
- Nei casi di sostituzione del lotto di contatori, o di parte di esso, previsti negli Art. 26 e Art. 27 i pagamenti saranno effettuati solo a seguito della consegna dei contatori sostituiti e degli eventuali collaudi di cui al CAPO II relativi a tali contatori.
- Nel caso di consegna parziale di lotti di contatori, dovuta a ritardo da parte della Ditta appaltatrice nella consegna di una parte del lotto o non accettazione di parte di esso ai sensi di quanto previsto nell’Art. 24, i pagamenti per l’intero lotto saranno effettuati solo a seguito della consegna dell’ultima porzione di lotto e degli eventuali collaudi di cui al CAPO II relativi a detta porzione.
- I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione della fattura dopo che i contatori sono stati accettati al collaudo. La fattura, a cura della ditta, è corredata dalle bolle di

consegna del magazzino; della data di ricevimento e del timbro con firma di sottoscrizione di un incaricato del magazzino centrale di Modugno o di un incaricato dei magazzini periferici di Brindisi Lecce, Foggia, Taranto.

5. Per la contabilizzazione delle forniture si applicheranno i prezzi unitari offerti dalla Ditta appaltatrice in sede di presentazione dell'offerta. Detti prezzi dovranno intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.
6. Gli importi maturati a seguito della consegna di un lotto di fornitura e dei relativi collaudi saranno determinati, al netto di eventuali penali per ritardo nella consegna previste nell'Art. 16 e delle eventuali detrazioni previste nell'Art. 27.
7. Il relativo pagamento da parte di AQP sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.
8. Non saranno dovuti interessi di mora per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per provvedere al pagamento e l'effettivo pagamento a favore della Ditta appaltatrice. Trascorso tale termine senza che AQP abbia provveduto al pagamento, sono dovuti gli interessi di mora alla Ditta appaltatrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002.
9. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non darà diritto alla Ditta appaltatrice di sospendere le forniture.
10. AQP si riserva la facoltà di variare il tipo ed il numero dei documenti contabili e di adottarne dei nuovi e la Ditta appaltatrice ha l'obbligo, in tal caso, di uniformarsi alle relative disposizioni. La Ditta appaltatrice non potrà pretendere compensi maggiori o indennizzi di sorta a motivo di queste variazioni.
11. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 15. Lotti di fornitura e modalità di consegna

1. I contatori saranno consegnati in lotti di fornitura (di seguito "lotti"), ciascuno dei quali è costituito da "partite" di 2.500 contatori. Il primo lotto sarà costituito da 4 partite. Il lotti successivi al primo saranno costituiti da un numero di partite compreso tra 4 e 6.
2. La Ditta appaltatrice dovrà effettuare la consegna delle partite in modo tale che ogni partita contenga contatori con codici matricola aventi numeri seriali sequenziali. La consegna delle partite potrà avvenire in date diverse o in pari data, purché la fornitura del lotto venga completata entro il tempo di consegna di cui all'Art. 16.
3. Contestualmente o prima della consegna di ciascuna partita di contatori, la Ditta appaltatrice dovrà consegnare la documentazione di cui all'Art. 36 comma 1 ed all'Art. 37 comma 2. In caso negativo AQP potrà rifiutare di accettare la consegna.
4. Ciascuna partita di contatori dovrà essere consegnata, su richiesta di AQP, presso il magazzino centrale di Modugno (Bari) o presso uno dei magazzini periferici di Brindisi,

Foggia, Lecce, Taranto. La consegna e lo scarico dei contatori avverrà senza alcun onere a carico di AQP.

5. Il tempo intercorrente tra la data dell'ordine di acquisto di un lotto e quella del lotto successivo non sarà inferiore a 4 settimane.

Art. 16. Tempi di consegna. Penali per ritardo

1. La consegna completa del primo lotto di contatori dovrà essere effettuata entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell'ordine di consegna emesso da AQP. Per i lotti successivi al primo, tale termine temporale è pari a 40 giorni naturali e consecutivi nel caso in cui il lotto sia costituito da 4 partite, 50 giorni naturali e consecutivi per 5 partite e 60 giorni naturali e consecutivi per 6 partite.
2. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna di un lotto o di una partita viene applicata una penale, da detrarsi dalle somme spettanti alla Ditta appaltatrice, pari a 0,50 % del valore contrattuale dei contatori consegnati in ritardo. Tale penale viene raddoppiata a partire dal 16^{mo} giorno di ritardo.
3. Nel caso in cui il ritardo sia superiore a 15 giorni naturali e consecutivi ed interessi una o più partite di contatori – e non l'intero lotto – AQP si riserva di effettuare i collaudi di cui al CAPO II sia sulla porzione di lotto già consegnata sia su quella consegnata in ritardo.
4. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10 % dell'importo contrattuale, AQP avrà facoltà di risolvere il contratto, applicando le disposizioni di cui all'Art. 21.
5. Nella determinazione del ritardo non sarà tenuto conto di eventuali periodi dovuti a cause di forza maggiore, purché queste siano adeguatamente documentate da parte della Ditta appaltatrice.

Art. 17. Oneri ed obblighi diversi a carico della Ditta appaltatrice

1. Il contratto è assoggettato al regime dell'IVA e la Ditta appaltatrice è obbligata al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti che regolano la materia.
2. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della fornitura, e in particolare:
 - a) nel corso della fornitura che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro vigente;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del

- subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
3. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
 6. AQP non assume alcuna responsabilità nel caso che l'impresa abbia usato nell'esecuzione della fornitura dispositivi o soluzioni tecniche, di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
 7. L'impresa assume l'obbligo di tenere indenne AQP da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o d'uso di uno o più dei contatori.
 8. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma della quale sia venuto a conoscenza.
 9. Qualora l'impresa riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale essa sia tenuta a tenere indenne AQP, l'impresa garantisce, senza limitazione alcuna ed a proprie spese, AQP contro tali azioni o rivendicazioni e pagherà i costi, i danni e gli onorari degli avvocati posti a carico di AQP in qualsiasi di tali azioni o rivendicazioni, fermo restando che l'impresa avrà il diritto di essere sentita circa l'eventuale transazione di tali azioni o rivendicazioni.
 10. AQP può svolgere a spese dell'impresa, tutti i passi che potranno essere ragionevolmente richiesti dall'impresa in relazione a tali transazioni o difese.
 11. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso o la gestione da parte di AQP dei contatori, a causa di pretesa violazione, ovvero, nel caso in cui a parere dell'impresa, vi siano possibilità che i contatori siano oggetto di rivendicazione per violazione, l'impresa a sua scelta e a sue spese, potrà:
 - a) ottenere per AQP il diritto di continuarne l'uso, ovvero:

- b) ritirare i contatori e rifondere le somme versate all'impresa, salvo adeguata riduzione per l'uso, i danni e l'obsolescenza;

Art. 18. Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che i contatori forniti dal subappaltatore siano identici a quello presentato in fase di offerta nella busta B2, incluso il modello approvato CEE e le personalizzazioni di cui all'Art. 39 e che rispettino tutte le specifiche tecniche e le condizioni di taratura di cui al CAPO III del presente Capitolato.
 - b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative forniture subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica;
 - ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.
 - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo della relativa fornitura, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
2. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non

più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 % dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

3. L'affidamento della fornitura in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'appaltatore deve praticare, per le parti della fornitura affidata in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura in subappalto:
 - i. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate intendono subappaltare parte della fornitura.
5. Le parti della fornitura affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta la fornitura.

Art. 19. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

4. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 3 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
5. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 3 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 20. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art. 21. Risoluzione del contratto da parte di AQP

1. AQP si riserva il diritto di risolvere il contratto di Appalto, mediante semplice denuncia scritta con messa in mora di 15 giorni alla Ditta fornitrice da effettuarsi per raccomandata con R.R., qualora la Ditta risulti inadempiente agli obblighi e divieti derivanti dal presente Capitolato o inottemperante a specifiche prescrizioni, quando risulti accertato:

- a) frode nell'esecuzione della fornitura o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione della fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del presente capitolato;
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 3. Nei casi di rescissione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura.
 4. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo della fornitura di completamento da eseguire in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo della fornitura posti a base d'asta nell'appalto originario, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla

mancata tempestiva utilizzazione della fornitura alla data prevista dal contratto originario.

Art. 22. Controversie

1. Competente a decidere ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra AQP e la Ditta appaltatrice nell'interpretazione o esecuzione dei documenti contrattuali e capitolari e, comunque, in occasione dell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato, è il Foro di Bari.

CAPO II – Verifiche, controlli, collaudi e garanzie

Art. 23. Piano di esecuzione delle Verifiche prime CEE. Verifiche presso l'Appaltatore

1. La Ditta appaltatrice è obbligata a consentire in qualsiasi momento, a partire dalla data di aggiudicazione, la verifica ispettiva (audit) del sistema di gestione per la qualità, da parte di personale indicato da AQP, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 19011:2003.
2. Entro e non oltre 10 giorni dalla data di emissione del primo ordine di acquisto, e successivamente con periodicità mensile, la Ditta appaltatrice dovrà trasmettere ad AQP il Piano di esecuzione delle operazioni di verifica prima CEE dei contatori oggetto dell'appalto. Tale Piano dovrà riportare con dettaglio giornaliero il luogo e la data di esecuzione delle operazioni di verifica prima CEE, nonché il numero di contatori oggetto di tale verifica, con un margine del 20 %. Eventuali variazioni al Piano di esecuzione dovranno essere tempestivamente comunicate ad AQP via fax e non potranno interessare i 3 giorni successivi alla data di comunicazione.
3. Personale autorizzato da AQP ha facoltà in qualsiasi momento nel corso dell'appalto di assistere alle operazioni di verifica prima CEE senza preavviso in una o più delle date del Piano di cui al precedente comma 2. Qualora durante il sopralluogo venga verificato il mancato rispetto di detto Piano, alla Ditta appaltatrice verrà applicata una penale di 5.000 Euro. Alla terza applicazione di tale penale, AQP si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 24. Controlli alla consegna

1. A seguito della consegna di ogni partita di contatori, il responsabile del magazzino AQP effettuerà le seguenti verifiche:
 - a) Gli imballaggi sono integri e conformi alle prescrizioni del presente Capitolato.
 - b) Il numero e la tipologia dei contatori consegnati, nonché i codici matricola, sono conformi all'ordine di acquisto di AQP.
 - c) Le personalizzazioni sono eseguite conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato.
 - d) I contatori sono integri e le sigillature CEE sono eseguite conformemente alla normativa vigente.
 - e) I dati di verifica prima CEE consegnati dalla Ditta appaltatrice come previsto all'Art. 36 comma 1 rispettano i requisiti di taratura di cui all'Art. 36 comma 4.
 - f) La Ditta appaltatrice ha consegnato la dichiarazione di cui all'Art. 37 comma 2.
2. Qualora una o più delle verifiche di cui al precedente comma 1 abbia esito negativo AQP potrà rifiutare di prendere in consegna in tutto o in parte la partita di contatori; la parte rifiutata non verrà contabilizzata tra i compensi spettanti alla Ditta appaltatrice e

verrà ad essa restituita a sue spese. In tali casi i contatori scartati dovranno essere reintegrati dalla Ditta appaltatrice entro 30 giorni naturali e consecutivi adottando gli stessi codici matricola. In caso di ritardo nella consegna verranno applicate le penali di cui all'Art. 16.

3. Nel caso in cui AQP rifiuti una parte del lotto, la società potrà effettuare i collaudi di cui al presente CAPO sia sulla porzione di lotto accettata sia su quella successivamente reintegrata.

Art. 25. Generalità sui collaudi

1. Per ogni lotto di fornitura consegnato, o per porzione di lotto nei casi previsti nell'Art. 16 e nell'Art. 24, AQP avrà facoltà di eseguire uno o entrambi i collaudi di seguito specificati:
 - a) Un collaudo metrologico atto a verificare che le caratteristiche metrologiche e idrauliche dei contatori del lotto siano conformi alle prescrizioni del presente Capitolato e della Direttiva CEE (di seguito “collaudo metrologico”). Il collaudo metrologico verrà eseguito secondo le modalità di cui all'Art. 26.
 - b) Un collaudo tecnico atto a verificare che le caratteristiche costruttive e le specifiche tecniche dei contatori del lotto siano conformi alle prescrizioni del presente Capitolato e della Direttiva CEE e corrispondenti al campione consegnato dalla Ditta appaltatrice in fase di offerta (di seguito “collaudo tecnico”). Il collaudo tecnico verrà eseguito secondo le modalità di cui all'Art. 27.
2. Il collaudo metrologico verrà eseguito su un campione di 10 contatori. Al fine di ottenere un campione rappresentativo del lotto – o della porzione di lotto – da sottoporre a collaudo, tale campione verrà selezionato da AQP con la seguente procedura. Sulla base dei dati delle curve di errore della verifica prima CEE di cui all'Art. 36 comma 1, i contatori verranno ordinati secondo il valore della differenza tra l'errore massimo e l'errore minimo delle curve di taratura. Verranno quindi suddivisi in 10 gruppi aventi lo stesso numero di contatori. Per ognuno di tali gruppi verrà selezionato un contatore a discrezione di AQP.
3. Nel caso in cui AQP lo ritenesse opportuno, la procedura di selezione del campione di 10 contatori di cui la precedente comma, potrà essere variata rispetto a quella ivi indicata.
4. In aggiunta ai controlli e collaudi effettuati a seguito delle consegne, AQP si riserva in ogni caso di effettuare il collaudo metrologico su campioni di contatori prelevati durante i sopralluoghi di cui all'Art. 23 comma 3. Qualora su uno stesso lotto venga eseguito due volte il collaudo metrologico, il secondo sarà a spese di AQP.
5. Il collaudo tecnico verrà eseguito su 3 campioni di contatori selezionati da AQP a suo insindacabile giudizio.
6. I collaudi verranno eseguiti in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
7. Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese relative all'esecuzione dei collaudi di cui all'Art. 26 e all'Art. 27, fatto salvo quanto previsto nel comma 4.

Art. 26. Collaudo metrologico

1. Il collaudo metrologico verrà affidato ad un laboratorio di taratura per contatori d'acqua autorizzato ad eseguire approvazioni di modello CEE, ai sensi della Direttiva CEE. Tale laboratorio verrà individuato da AQP a suo insindacabile giudizio.
2. Il campione selezionato per il collaudo metrologico verrà recapitato presso detto laboratorio con modalità di spedizione indicate dalla Ditta appaltatrice. Resta inteso sin d'ora che in caso di esito negativo del collaudo metrologico la Ditta appaltatrice non potrà per alcuna ragione attribuire tale esito al danneggiamento o manomissione dei contatori durante il loro trasporto dal magazzino AQP al laboratorio di taratura, fatto salvo il caso di eventi di forza maggiore adeguatamente documentati, a seguito dei quali, tuttavia, non verranno eseguite le verifiche sul campione selezionato e si procederà alla selezione di un nuovo campione.
3. Dei campioni selezionati per il collaudo metrologico, la Ditta appaltatrice dovrà trasmettere ad AQP, entro 10 giorni dalla data di richiesta, copia della distinta di verifica prima CEE.
4. Preliminarmente al collaudo metrologico i contatori verranno sottoposti ad un "rodaggio" eseguito alla portata di 1.000 L/h ($\pm 5\%$) della durata di 5 ore ($\pm 5\%$).
5. Nell'ambito del collaudo metrologico AQP potrà far eseguire ciascuna delle prove di cui al punto 5.2.4 dell'Allegato alla Direttiva CEE, ad eccezione della sola prova ad usura accelerata a 100.000 cicli, che AQP si riserva di effettuare per 2 dei lotti di consegna sottoposti a collaudo. Le curve di errore iniziale e dopo usura verranno eseguite alle seguenti portate: Q_{MIN} , Q_T , $0,3 Q_N$, $0,5 Q_N$, Q_N e Q_{MAX} .
6. Nell'ambito del collaudo metrologico potrà inoltre essere determinata la portata di avviamento dei contatori del campione e la portata di disaccoppiamento della turbina, quest'ultima nel caso di contatori a trasmissione magnetica.
7. Il collaudo metrologico è positivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) La prova di tenuta (§ 5.2.4 sub 1 dell'Allegato alla Direttiva CEE) eseguita su 5 contatori dei 10 della campionatura ha esito positivo.
 - b) Il valore medio della caduta di pressione (§ 5.2.4 sub 3 dell'Allegato alla Direttiva CEE) rilevata per 5 contatori dei 10 della campionatura alla portata Q_{MAX} risulta non superiore a $1,3 \bar{\Delta p}_{max}$, in cui $\bar{\Delta p}_{max}$ è il valore medio della caduta di pressione alla portata Q_{MAX} , di cui all'Art. 10 comma 7, della campionatura presentata in fase di offerta dalla Ditta appaltatrice.
 - c) Il valore medio della portata di avviamento rilevata per 5 contatori dei 10 della campionatura, è inferiore a $1,3 \bar{q}$, in cui \bar{q} rappresenta il valore medio della portata di avviamento, di cui all'Art. 10 comma 8, della campionatura presentata in fase di offerta dalla Ditta appaltatrice.
 - d) Le curve di errore iniziale dei contatori (§ 5.2.4 sub 2 dell'Allegato alla Direttiva CEE), rispettano le seguenti condizioni:
 - i. I contatori registrano un errore massimo di $\pm 3,0 \%$ tra Q_T (inclusa) e Q_{MAX} (inclusa) e $\pm 6,0 \%$ tra Q_{MIN} (inclusa) e Q_T (esclusa).

- ii. I contatori rispettano le condizioni di cui all'Art. 36 comma 4 con una tolleranza di $\pm 1,0 \%$.
 - e) Le curva di errore dopo usura dei contatori (§ 5.2.4 sub 4 dell'Allegato alla Direttiva CEE), rispettano le seguenti condizioni:
 - i. I contatori registrano un errore massimo di $\pm 4,0 \%$ tra Q_T (inclusa) e Q_{MAX} (inclusa) e $\pm 7,5 \%$ tra Q_{MIN} (inclusa) e Q_T (esclusa).
 - ii. Non sono riscontrate variazioni di misurazione rispetto alla curva di errore iniziale superiori all' $2,5 \%$ tra Q_T (inclusa) e Q_{MAX} (inclusa) e superiori al $4,0 \%$ tra Q_{MIN} (inclusa) e Q_T (esclusa).
 - f) Nel caso in cui i contatori oggetto della fornitura siano a trasmissione magnetica, dovrà verificarsi il perfetto accoppiamento magnetico della turbina sino a valori di portata pari a $1,2 Q_{MAX}$. La prova verrà eseguita con apertura istantanea della valvola di erogazione idrica del banco di prova.
8. Nel caso in cui non siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al precedente comma 7 il collaudo è negativo, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo.
 9. AQP si riserva, a suo insindacabile giudizio, di tollerare errori eccedenti quelli ammessi nel precedente comma 7, a condizione che i relativi scarti rispetto alle tolleranze ammesse siano di entità minima e che ciò non pregiudichi l'affidabilità complessiva delle performance tecniche e metrologiche del lotto di contatori.
 10. In caso di collaudo negativo AQP si riserva di rifiutare in tutto o in parte il lotto – o la porzione di lotto – su cui è stato effettuato il collaudo e la Ditta appaltatrice sarà obbligata a sostituire la parte rifiutata con una quantitativamente equivalente entro 40 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di comunicazione di AQP (in caso di ritardo rispetto al termine indicato verranno applicate le penali di cui all'Art. 16). In caso di rifiuto da parte della Ditta appaltatrice di effettuare tale sostituzione, AQP avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
 11. Resta inteso che nel caso di sostituzione di un lotto, o di parte di esso, sui contatori sostituiti AQP potrà effettuare i collaudi di cui al presente articolo, il cui onere resta sempre a carico della Ditta Appaltatrice.
 12. Al secondo verificarsi di esito negativo del collaudo di cui al presente articolo, anche su lotti – o porzioni di lotti – differenti, AQP avrà facoltà di risolvere il contratto.
 13. Nell'ambito delle attività di collaudo di cui al presente articolo, AQP si riserva di verificare, sui campioni selezionati per il collaudo metrologico, le caratteristiche tecniche e la funzionalità del sistema di emissione di impulsi. In tal caso la Ditta appaltatrice dovrà rendere disponibili gli accessori e le apparecchiature necessarie per effettuare tale verifica. Qualora le caratteristiche tecniche del sistema di emissione di impulsi non siano conformi con quelle descritte nella Relazione tecnica di cui all'Art. 8 comma 1 sub a), AQP si riserva di risolvere il contratto.

Art. 27. Collaudo tecnico

1. Il collaudo tecnico verrà eseguito da personale AQP, fatto salvo quanto previsto nei commi 5 e 8 del presente articolo.

2. Il collaudo tecnico consiste nelle seguenti verifiche:
 - a) Corrispondenza tra i campioni prelevati e le condizioni e specifiche del presente Capitolato, nonché conformità alle prescrizioni tecnologiche e costruttive della Direttiva CEE.
 - b) Corrispondenza tra i campioni prelevati ed i campioni consegnati in fase di offerta dalla Ditta appaltatrice.
3. Il collaudo tecnico ha esito positivo solo se entrambe le verifiche di cui al comma precedente sono positive.
4. Qualora il collaudo tecnico sia negativo, AQP procederà a suo insindacabile giudizio come di seguito specificato:
 - a) Nel caso in cui le non conformità alle prescrizioni del presente Capitolato siano tali da non pregiudicare in alcun modo la gestione tecnica ed amministrativa dei contatori e del processo di lettura adottato da AQP, la società applicherà una detrazione pari al 20 % del prezzo di aggiudicazione sul lotto o sulla porzione di lotto su cui è effettuato il collaudo, a meno che il fornitore non preferisca ritirare la merce consegnata a sue spese e provvedere alla sostituzione della stessa entro 40 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo del collaudo (in caso di ritardo rispetto al termine indicato verranno applicate le penali di cui all'Art. 16).
 - b) Nel caso in cui la non conformità alle prescrizioni del presente Capitolato sia tale da pregiudicare in qualsiasi modo la gestione tecnica ed amministrativa dei contatori e del processo di lettura adottato da AQP, il lotto o la porzione di lotto su cui è effettuato il collaudo verrà rifiutato, e la Ditta appaltatrice sarà obbligata a rendere disponibile un nuovo lotto di contatori, quantitativamente equivalente a quello scartato, entro 40 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo del collaudo (in caso di ritardo rispetto al termine indicato verranno applicate le penali di cui all'Art. 16). In caso di rifiuto da parte della Ditta appaltatrice a rendere disponibile un nuovo lotto di contatori entro il termine indicato, AQP avrà facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
5. Nell'ambito delle operazioni di collaudo di cui al presente articolo, AQP si riserva di far effettuare da parte del laboratorio di taratura di cui all'Art. 26 la verifica di conformità dei contatori all'approvazione di modello CEE di tali contatori, in relazione alle prescrizioni amministrative e tecniche della Direttiva CEE. In caso di esito negativo di tale verifica, il collaudo tecnico sarà ritenuto negativo e verranno applicate le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
6. Resta inteso che nel caso di sostituzione di un lotto, o di parte di esso, sui contatori sostituiti AQP potrà effettuare i collaudi di cui al presente articolo, il cui onere resta sempre a carico della Ditta Appaltatrice.
7. Al secondo verificarsi di esito negativo del collaudo di cui al comma 4 sub b) del presente articolo, anche su lotti – o porzioni di lotti – differenti, AQP avrà facoltà di risolvere il contratto.
8. AQP si riserva, infine, di far effettuare un controllo qualitativo dei materiali che compongono i contatori (metallo, resina, gomma, plastica, ecc.), da parte degli Organi Sanitari dello Stato preposti per legge alla vigilanza igienica del settore alimentare, allo

scopo di verificare la rispondenza di tali materiali alle norme di settore, ed in particolare alla Circolare ministeriale 2 dicembre 1978 n. 102 e al Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174, per quanto attiene i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti di distribuzione delle acque destinate al consumo umano. In caso di esito negativo di tale verifica, AQP rifiuterà integralmente il lotto di contatori, procedendo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Art. 28. Garanzia di manutenzione

1. La Ditta appaltatrice si impegna a fornire, per un periodo di 5 anni dal termine dell'appalto, i pezzi di ricambio originali dei contatori oggetto della presente fornitura, ad eccezione della cassa metallica.
2. Durante tale periodo la Ditta appaltatrice si impegna a sostituire o riparare tutti quei contatori o loro parti che presentino difetti nei materiali o nelle lavorazioni.

Art. 29. Garanzia dei contatori in esercizio

1. Nel caso in cui entro un periodo di 5 anni dalla data di consegna AQP dovesse riscontrare su contatori in esercizio, installati conformemente alle norme tecniche consegnate dalla Ditta appaltatrice (o, in assenza di queste, alle norme tecniche di riferimento), anomalie di funzionamento e/o di lettura della misura o del codice matricola (tra cui errori di misura eccedenti il doppio di quelli tollerati nella verifica prima CEE determinati nelle stesse condizioni, difettosità o disallineamento del pacco rulli, blocco del contatore, rottura dei ruotismi o dell'orologeria, perdite o difetti di tenuta idraulica, illeggibilità della misura o del codice matricola, malfunzionamento del sistema di emissione di impulsi) attribuibili a difetti di costruzione, i relativi danni economici derivanti da tali anomalie di funzionamento saranno a carico della Ditta appaltatrice, la quale dovrà, in ogni caso, provvedere a sostituire senza alcun onere per AQP i contatori risultati difettosi con altri conformi alle prescrizioni del presente Capitolato.


CAPO III – Specifiche tecniche

Art. 30. Tipologia, portata nominale e classe metrologica

1. I contatori oggetto della fornitura sono contatori d'acqua fredda per uso idropotabile, del tipo a turbina, con portata nominale Q_N pari a 1,5 m³/h oppure 2,5 m³/h, di un modello approvato nella classe metrologica C in posizione orizzontale (C-H) conformemente alla Direttiva 75/33/CEE.
2. I contatori devono essere predisposti per la telelettura mediante emissione di impulsi, con risoluzione di conteggio non superiore a 100 litri.
3. Ogni contatore approvvigionato deve essere completo di una coppia di raccordi, dadi e guarnizioni, le cui caratteristiche sono indicate Art. 32.
4. I contatori devono essere costruiti in modo da assicurare un servizio durevole con garanzia contro le frodi, e devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di indeformabilità e resistenza alla corrosione ed all'usura adeguate all'uso.
5. Le caratteristiche costruttive, tecnologiche e metrologiche dei contatori devono essere tali da assicurare affidabilità e durabilità di tali apparecchiature per un periodo di almeno 5 anni nelle ordinarie condizioni di esercizio.

Art. 31. Dimensioni


1. I contatori oggetto della fornitura hanno lunghezza senza raccordi **L** pari a 190 mm. L'altezza **H₁** – pari alla distanza tra l'asse del contatore ed il piano del quadrante – deve essere non maggiore di 85 mm. L'altezza **H₂** – pari alla distanza tra l'asse del contatore ed il fondo della cassa – deve essere non maggiore di 40 mm (v. figura).
2. La filettatura di attacco del contatore deve essere pari ad 1'' e realizzata conformemente alla norma UNI EN ISO 228/1 (v. figura).



3. Nel caso in cui i contatori offerti abbiano camera di misura priva di distributore o iniettore ubicato tra la turbina e l'interno della cassa metallica, la turbina deve avere diametro non inferiore a 50 mm.

Art. 32. Raccordi, dadi e guarnizioni

1. I raccordi dei contatori hanno filettatura 3/4" realizzata conformemente alla norma UNI EN 10226.
2. La lunghezza del contatore con i raccordi deve essere pari a 290 mm (± 1 mm).
3. I dadi hanno filettatura 1" realizzata conformemente alla norma UNI EN ISO 228/1. Ogni dado è dotato di 2 fori di almeno Φ 1,0 mm necessari all'esecuzione della legatura piombata di filo metallico.
4. Le guarnizioni sono in materiale sintetico di adeguata resistenza con spessore pari a 2 o 3 mm.
5. Raccordi, dadi e guarnizioni sono realizzati come indicato in figura.



Art. 33. Pressione e temperatura di servizio

1. La resistenza alla pressione e la caduta di pressione dei contatori devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti 3.3 e 3.4 dell'Allegato alla Direttiva CEE.
2. La pressione massima di servizio deve essere non inferiore a 16 bar.
3. I contatori devono assicurare le prescrizioni tecnologiche e metrologiche richieste nel presente Capitolato in un intervallo di temperatura non inferiore a 0-30°C.

Art. 34. Anno di fabbricazione

1. L'anno di fabbricazione di tutti i contatori di ciascun lotto, riportato nel codice matricola conformemente a quanto previsto nell'Art. 39, non potrà essere precedente a quello della data di emissione dell'ordine di consegna dello stesso lotto da parte di AQP, fatto salvo il caso in cui l'ordine di consegna venga emesso nel primo bimestre di un anno, nel qual caso l'anno di fabbricazione potrà anche essere quello precedente alla data di emissione dell'ordine di consegna.

Art. 35. Verifica prima CEE. Sigillatura

1. I contatori devono essere sottoposti a verifica prima CEE, effettuata conformemente alle disposizioni della Direttiva CEE ed alla normativa vigente.
2. Il sigillo di verifica prima CEE potrà essere di tipo diverso, purché sia eseguito in conformità al certificato di approvazione di modello CEE. Tale sigillo riporterà l'anno di esecuzione della verifica prima CEE ed il numero identificativo dell'Ufficiale Metrico che l'ha eseguita, oppure, in caso di regime di autocertificazione, il numero identificativo assegnato dagli enti competenti in materia di metrologia legale.
3. Nel caso di contatori aventi sigillatura del dispositivo di regolazione effettuata con piombino, tale sigillatura verrà eseguita dalla Ditta appaltatrice utilizzando filo d'ottone ricotto Φ non inferiore a 0,8 mm, avvolto da filo spiralato, e piombino infilato sul filo, annodato e pressato con la tenaglia punzonatrice riportante il sigillo di verifica prima CEE.
4. L'anno di esecuzione della verifica prima CEE di tutti i contatori di ciascun lotto non potrà essere precedente a quello della data di emissione dell'ordine di consegna dello stesso lotto da parte di AQP.

Art. 36. Requisiti minimi di taratura

1. Prima o alla consegna di ogni partita di contatori di cui all'Art. 15, la Ditta appaltatrice dovrà consegnare un documento – sia su supporto cartaceo debitamente firmato da un rappresentante autorizzato della Ditta, sia su supporto magnetico in formato di foglio elettronico – in cui siano riportati per tutti i contatori, indicati con il relativo codice matricola, così come definito nell'Art. 39, i risultati delle curve di errore (portate di prova e relativi errori) della verifica prima CEE.

2. In ogni caso copia delle distinte di verifica prima CEE e dei rapporti di taratura dovrà essere resa disponibile senza alcun onere aggiuntivo dalla Ditta appaltatrice in caso di richiesta da parte di AQP.
3. Le curve di verifica prima CEE di tutti i contatori approvvigionati dovranno essere effettuate almeno alle seguenti portate: Q_{MIN} , Q_T e Q_{MAX} .
4. Per ogni partita di contatori le curve di verifica prima CEE degli apparecchi approvvigionati dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - a) Per ciascun contatore nel caso in cui tutti gli errori siano dello stesso segno, non tutti gli errori superano la metà dell'errore massimo tollerato.
 - b) Per ciascun contatore la differenza tra l'errore massimo e l'errore minimo rilevato deve essere minore di +4,0 %.
 - c) Il valore medio degli errori rilevati per tutti i contatori alla portata Q_{MIN} deve essere compreso nell'intervallo $\pm 3,0$ %.

Art. 37. Materiali, cassa, quadrante ed orologeria

1. I materiali dei contatori devono essere conformi ai requisiti indicati nella Direttiva CEE.
2. Prima o alla consegna di ogni partita di contatori di cui all'Art. 15, la Ditta appaltatrice dovrà consegnare una dichiarazione, debitamente firmata da un rappresentante autorizzato, che attesti che i contatori approvvigionati – di cui deve essere indicato l'intervallo dei codici matricola – rispettano il seguente requisito: tutte le parti del contatore destinate a venire in contatto con l'acqua potabile sono conformi alle disposizioni della Circolare ministeriale 2 dicembre 1978 n. 102 e del Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174.
3. La cassa, realizzata in ottone di spessore idoneo a sopportare la pressione massima di servizio, deve essere finemente lavorata internamente ed esternamente e fusa in un unico pezzo.
4. I contatori devono essere dotati di filtro estraibile di adeguato spessore realizzato in resina o acciaio inossidabile.
5. Nel caso in cui il quadrante del contatore sia del tipo "bagnato", almeno i rulli numeratori devono essere "protetti", ovvero contenuti in una capsula trasparente, sigillata e riempita di liquido lubrificante limpido ed atossico.
6. Il quadrante deve essere realizzato con vetro minerale di protezione, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la funzionalità del sistema di emissione di impulsi dei contatori offerti. In caso contrario, il quadrante verrà realizzato con materiale diverso dal vetro minerale. In ogni caso il quadrante deve essere di adeguato spessore e resistenza.
7. Il dispositivo indicatore deve consentire una lettura sicura, facile ed univoca del volume d'acqua misurato espresso in metri cubi e deve essere conforme ai requisiti di cui ai punti 3.5 e 3.6 dell'Allegato alla Direttiva CEE. La misura dei metri cubi e dei relativi multipli deve essere indicata mediante rulli numeratori con cifre allineate consecutive che appaiono in una o più finestre. La misura dei sottomultipli del metro cubo può

essere indicata mediante rulli numeratori o lancette. La misura massima registrabile deve essere non inferiore a 99.999 m³.

8. Il dispositivo indicatore deve garantire durabilità e completa affidabilità nel tempo sia in relazione all'allineamento dei numeri impressi sui rulli, che di questi ultimi con i relativi pignoni.

Art. 38. Iscrizioni e marchi

1. Le iscrizioni e i marchi dei contatori devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CEE.

Art. 39. Personalizzazioni

1. Su entrambi i lati della cassa dei contatori devono essere riportate, in rilievo e ben leggibili, le seguenti iscrizioni:
 - a) una o due frecce ben visibili che indicano la direzione del flusso idrico;
 - b) la portata massima del contatore (espressa in m³/h);
 - c) l'iscrizione "AQP".
2. Tutti i contatori oggetto della presente fornitura devono riportare il codice matricola avente formato alfanumerico di 12 caratteri del tipo:

XY-012345-AA

in cui:

- a) Il carattere alfabetico "**X**" rappresenta il "campo fornitore" e verrà comunicato alla Ditta appaltatrice a seguito dell'aggiudicazione. Tale carattere rimarrà immutato per l'intera durata dell'appalto.
 - b) Il carattere alfabetico o numerico "**Y**" rappresenta il "campo portata nominale" e per l'intera durata dell'Appalto dovrà essere eseguito dalla Ditta appaltatrice come di seguito specificato: "**1**" per contatori con portata nominale pari a 1,5 m³/h, "**2**" per contatori con portata nominale pari a 2,5 m³/h.
 - c) Il campo "**012345**" rappresenta il "numero seriale" e pertanto ha formato numerico costituito sempre da sei caratteri (con eventuali "zeri" iniziali da riportare nel codice matricola). L'intervallo di numeri di serie per ogni calibro verrà comunicato da AQP contestualmente all'emissione dell'ordine di consegna di un lotto.
 - d) Il campo "**AA**" rappresenta il "campo anno di fabbricazione" di ogni contatore, espresso in due caratteri numerici (ad esempio per l'anno 2007 è pari a "**07**").
 - e) I caratteri "**-**" sono di separazione.
3. Il codice matricola deve essere ubicato in posizione non periferica rispetto al perimetro esterno del quadrante e perfettamente parallela alla finestra contenente i rulli numeratori. La distanza minima tra l'iscrizione del codice matricola ed il bordo inferiore o superiore della finestra contenente i rulli numeratori è pari a 1,0 mm.

4. Nel caso in cui i contatori siano del tipo “bagnato” con rulli protetti, il codice matricola deve essere ubicato nella parte asciutta del contatore.
5. Il codice matricola deve essere eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Deve essere stampato, inciso o serigrafato in maniera perfettamente leggibile, indelebile e duratura.
 - b) Elevato contrasto tra il colore dei caratteri del codice matricola ed il colore dello sfondo su cui tali caratteri sono stampati o incisi (ad esempio nero su bianco o bianco su nero).
 - c) Caratteri in grassetto maiuscolo, tutti delle stesse dimensioni e di altezza non inferiore a 3,5 mm, con tratto avente spessore pieno e continuo adeguato alla risoluzione dell'immagine.
 - d) Font dei caratteri “**COURIER NEW**”. Nel caso in cui la Ditta appaltatrice adotti Font dei caratteri diverso da “**COURIER NEW**” (“**ARIAL**” o “**TIMES NEW ROMAN**”) ognuno dei 12 caratteri del codice matricola deve essere ubicato ordinatamente sempre nella stessa posizione rispetto al quadrante del contatore e la dimensione orizzontale del codice matricola non deve cambiare modificando i caratteri dello stesso.
6. Non sono ammessi su qualsiasi parte dei contatori altri codici matricola o numeri seriali o numeri individuali di fabbricazione, differenti da quanto specificato nel presente articolo, che potrebbero rendere non univoca la lettura del codice matricola.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo può comportare, ad insindacabile giudizio di AQP, il rifiuto di un lotto o di parte di esso ai sensi di quanto disposto nell'Art. 24 e/o l'esito negativo del collaudo tecnico di cui all'Art. 27.
8. La Ditta appaltatrice in ogni caso si impegna ad eseguire, senza alcun onere aggiuntivo, i codici matricola, rispettando eventuali specifiche successive richieste da AQP.

Art. 40. Imballaggio

1. Tutti i contatori consegnati devono essere imballati in scatole singole integre senza alcuna iscrizione esterna. Tali scatole devono essere, a loro volta, imballate in cartoni da 10 contatori sui quali la Ditta appaltatrice apporrà le seguenti iscrizioni: marca, modello, portata nominale e intervallo di codici matricola. I 10 contatori contenuti in ciascun cartone devono avere codici matricola con numeri seriali sequenziali, tali che il contatore con numero seriale minore riporti come ultimo carattere del numero seriale “1” e quello con numero seriale maggiore riporti come ultimo carattere del numero seriale “0” (ad esempio da “008001” a “008010”).
2. Ai magazzini AQP dovranno essere consegnati *pallets* composti da 25 cartoni, per un totale di 250 contatori per *pallet*. Il numero di *pallets* per ogni partita di contatori di cui all'Art. 15 è, pertanto, pari a 10.